



ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE – GALIANI"

Codice
Meccanografico
FGIC84500N

Via Dante, 9 – 71013 – San Giovanni Rotondo (FG)
Tel. 0882/415700/456369 – Fax 0882/455084
e-mail: fgic84500n@istruzione.it

Codice
Fiscale
83002380711

Allegato 6

REGOLAMENTO DI DISCIPLINARE ALUNNI

Art. 1 RINVIO AD ALTRE FONTI NORMATIVE

Il regolamento disciplinare degli studenti dell'I.C. "Dante-Galiani" di San Giovanni RoTondo (FG) recepisce le finalità ed i criteri fissati nel D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), dalle successive modificazioni del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 e dal D.L. n. 204 del 1 settembre 2008 convertito nella L. n. 169 del 30 ottobre 2008 che, dunque, costituiscono riferimento imprescindibile del presente regolamento.

Art. 2 DOVERI DELLO STUDENTE

1. Lo studente è tenuto a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere costantemente agli impegni di studio.
 2. Lo studente è puntuale ed assiduo alle lezioni, vi partecipa attivamente e si assenta solo per gravi e giustificati motivi, dei quali informa la scuola.
 3. Lo studente si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente e con i compiti svolti, indossa un abbigliamento rispettoso dei compagni, degli insegnanti e dell'istituzione, privo di simboli o scritte che rechino offesa al comune senso del pudore. Gli alunni devono essere puliti ed in ordine per il rispetto dei loro compagni e della scuola.
 4. Lo studente usa un linguaggio corretto, evita ogni aggressività e le parole offensive e volgari.
 5. Lo Studente è leale e dice la verità. Non permette che la sua colpa ricada sugli altri. Applica le regole senza trucchi. Riconosce i propri errori e si assume le proprie responsabilità. Non copia compiti o prove.
 6. Lo studente mantiene in ogni momento della vita scolastica un comportamento serio, educato e corretto. Rispetta il lavoro degli insegnanti, del personale della scuola e dei compagni. In particolare:
 - a. durante i cambi dell'ora non esce dall'aula
 - b. in aula non consuma cibi e bevande
 - c. esce dall'aula solo con il permesso dell'insegnante e solo per il tempo strettamente necessario
 7. È severamente vietato fumare in tutta la scuola, sia negli ambienti chiusi, sia negli spazi esterni).
- Il personale docente ed ausiliario è incaricato di comunicare al Dirigente scolastico il nome degli alunni che contravvengono a queste disposizioni.
8. Lo studente rispetta e fa rispettare le persone ed i loro beni, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studia e lavora; collabora a renderlo confortevole ed accogliente.
 9. Lo studente rispetta il proprio corpo e lo mantiene in salute; cura la pulizia della persona, tiene in ordine gli oggetti personali e porta a scuola solo quelli utili alla sua attività di studio.
 10. È vietato l'uso di telefono cellulare, Walkman, iPod ed altri dispositivi simili durante le lezioni e nei locali ove si svolgono attività culturali (biblioteca, aula video, aula magna,

ecc.). In caso di trasgressione l'insegnante ha facoltà di ritirare gli apparecchi fino alla fine dell'attività didattica, fatte salve le disposizioni dell'art. 4 del presente regolamento.

11. Lo studente utilizza strutture, attrezzature e servizi della scuola, anche fuori dell'orario delle lezioni, secondo le regole e le procedure prescritte e le norme di sicurezza.

12. Lo studente informa i genitori dei risultati scolastici e delle proprie mancanze.

13. Lo studente ha il dovere di contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.

14. Lo studente non può uscire dalla scuola durante l'orario di lezione senza permesso.

Art. 3 PRINCIPI DEL REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Le sanzioni disciplinari hanno finalità educative e si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Le sanzioni sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, ma anche della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti. Allo studente è offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Art. 4 SANZIONI DISCIPLINARI

Tenuto conto dei principi di cui all'art. 3 del presente regolamento, l'organo competente *applicerà* i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:

a. richiamo verbale per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione verso le persone; scorrettezze che urtino la sensibilità di compagni, insegnanti e personale non docente; disturbo durante la lezione; mancanze ai doveri di diligenza e puntualità. La mancata esecuzione dei compiti o la copiatura degli stessi sarà valutata anche sul piano del profitto.

b. richiamo scritto nel giornale di classe e allontanamento dalla lezione con rinvio al Capo dell'Istituto per scorrettezze che urtino la sensibilità di compagni, insegnanti e personale non docente; disturbo continuato durante le lezioni; mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità; violazioni non gravi alle norme di sicurezza.

c. *svolgimento di servizi a favore della comunità scolastica (cfr. nota n. 1 all'art. 4) e attività di studio o produzione di elaborati scritti, come ulteriore carico di lavoro rispetto ai normali impegni curricolari, per reiterate infrazioni disciplinari di cui al punto b del presente articolo con uno o più richiami scritti sul giornale di classe e/o sul libretto personale.*

d. allontanamento temporaneo (sospensione) dalla comunità scolastica da uno fino ad un massimo di cinque giorni, dopo almeno tre richiami scritti sul giornale di classe nell'anno scolastico, per ripetute scorrettezze che urtino la sensibilità di compagni, insegnanti e personale non docente; disturbo continuato durante le lezioni; mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità, salvo fatti connotati da maggior gravità quali falsificazione della firma dei genitori o delle valutazioni dell'insegnante; turpiloquio, ingiurie ed offese a compagni, insegnanti e personale non docente; danneggiamento volontario di oggetti di poco valore di proprietà della scuola o di altri; molestie continuate nei confronti di altri;

e. allontanamento temporaneo da sei fino ad un massimo di quindici giorni per recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente (comportamenti reiterati nel corso dello stesso anno scolastico) e nel caso di consumo di alcolici, di offese alle persone, di ricorso a vie di fatto e per atti violenza nei confronti di compagni, insegnanti e personale non docente, comunque riconducibili alla violazione di doveri di cui all'art. 2 del presente regolamento.

f. allontanamento temporaneo per una durata superiore ai quindici giorni ove ricorrano due condizioni, entrambe necessarie: 1. offese gravi alla dignità della persona (violenza privata, minacce, percosse, reati di natura sessuale, ecc.), uso o spaccio di sostanze stupefacenti, concreta situazione di pericolo per l'incolumità di persone (incendio, ecc.); 2 il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dall'art. 7 c. 4 dello *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*.

g. l'allontanamento può protrarsi fino al termine dell'anno scolastico se ricorrono situazioni di recidiva del comma precedente, nel caso di reati che violino la dignità ed il rispetto della persona, oppure per atti di grave violenza o connotati da un particolare allarme sociale e se non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella scuola.

Nei casi più gravi si può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato o di idoneità.

Le sanzioni di cui alle lettere *d)*, *e)* *f)* del presente articolo sono convertibili dall'organo competente per la sanzione o a richiesta dello stesso studente, in attività e servizi a favore della comunità scolastica o dei servizi sociali sotto la sorveglianza di personale incaricato, secondo modalità

concordate con il coordinatore di classe e con la famiglia¹.

Art. 5 SANZIONI ACCESSORIE

L'organo competente ad irrogare le sanzioni di cui alle lettere *c*, *d*, *e*, *f* dell'articolo precedente può integrare la sanzione principale con attività a favore della comunità scolastica o di servizio sociale, anche esterno alla scuola, sotto la sorveglianza di personale incaricato, secondo modalità concordate con il coordinatore di classe e con la famiglia.

L'alunno incorso nella sanzione dell'allontanamento da scuola superiore ai cinque giorni o altra sanzione corrispondente perde l'eventuale beneficio all'esonero dalle tasse scolastiche ed il diritto a concorrere alla borsa dell'Istituto per l'a.s. successivo a quello in cui è avvenuta la mancanza.

L'alunno incorso nella sanzione dell'allontanamento da scuola superiore ai due giorni o altra sanzione corrispondente può essere escluso nell'a.s. in corso dalle visite di istruzione e da altre attività integrative o ricreative previste per la classe; durante il periodo previsto per le visite e le attività lo studente frequenterà le lezioni in altra classe dello stesso livello. Lo studente eletto in seno al Consiglio di Istituto o in altro organismo scolastico, se indagato dall'Autorità giudiziaria o sottoposto a procedimento penale, è invitato a rassegnare le dimissioni.

¹ Esempi di attività e servizi resi in favore della comunità scolastica:

- a. lavori in biblioteca sotto la responsabilità dell'insegnante in servizio
- b. lavori in laboratorio audiovisivi sotto la responsabilità dell'insegnante in servizio
- c. pulizia del cortile, dell'atrio e degli spazi comuni dopo la ricreazione assistiti dal personale ATA e sotto la sorveglianza di un insegnante con ora a disposizione
- d. ogni altro servizio o lavoro proposto dalle diverse componenti della scuola ed approvato dal Dirigente scolastico

² Gli effetti della valutazione del comportamento, i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto e le modalità applicative sono individuati da apposito decreto del ministero (D.M. 5 del 16/1/2009 con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 4).

Art. 6 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI

La valutazione del comportamento ("voto di condotta"), attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore ai sei decimi, la non ammissione al successivo anno scolastico o all'esame conclusivo del ciclo di studi².

Art. 7 ORGANI COMPETENTI

Le sanzioni di cui ai punti *a* e *b* dell'art. 4 sono irrogate dal singolo docente o dal Dirigente scolastico.

Le sanzioni individuate al punto c dell'art. 4 sono decise dalla commissione disciplinare composta dal dirigente scolastico, dal coordinatore di classe (con funzioni anche di verbalizzante) e da un rappresentante dei genitori. La commissione è convocata a richiesta del dirigente scolastico, del coordinatore della classe o di almeno un terzo dei docenti del Consiglio di classe

Le sanzioni previste ai punti *d* e *e* dell'art. 4 sono irrogate dal Consiglio di classe allargato a tutte le sue componenti, fatto salvo il dovere di astensione, qualora il genitore dello studente coinvolto nel procedimento faccia parte del consiglio di classe allargato.

Le sanzioni previste ai punti *f* e *g* dell'art. 4 sono sempre adottate dal Consiglio di istituto. Il Consiglio di classe e il Consiglio di istituto, decidendo il provvedimento della sospensione, stabiliscono contemporaneamente anche le modalità alternative della punizione, per le quali potrà optare l'allievo (o i genitori).

Il voto relativo alle decisioni disciplinari è segreto e non è consentita l'astensione.

Durante il periodo dell'allontanamento dalla scuola il Consiglio di classe, per quanto è possibile, deve curare la continuità dei rapporti con lo studente e la famiglia.

Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni dell'esame di stato o di idoneità sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni, compatibilmente con la condizione di esaminando dello studente.

Il presente regolamento si applica anche per le attività svolte all'esterno della scuola.

Art. 8 PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Il coordinatore di classe, il dirigente scolastico o almeno un terzo dei membri del Consiglio di classe possono richiedere la convocazione straordinaria del Consiglio stesso, quando emergano fatti o comportamenti così gravi da richiedere l'applicazione delle sanzioni di sua competenza. Il dirigente scolastico, sentito il coordinatore della classe, convoca il Consiglio di istituto per le sanzioni disciplinari più gravi.

Nel corso di un Consiglio di classe regolarmente programmato, ciascun componente può chiedere che venga posta all'ordine del giorno l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 9 COMUNICAZIONE DELLE SANZIONI

Ad esclusione del richiamo verbale, di tutti gli altri provvedimenti disciplinari deve essere data comunicazione alla famiglia, scegliendo opportunamente tra le modalità qui elencate: colloquio diretto con gli interessati debitamente verbalizzato nel registro del consiglio di classe, libretto personale, telefonata riportata nel registro dei fonogrammi o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La comunicazione deve specificare in maniera chiara le ragioni che hanno reso necessaria l'irrogazione del provvedimento, in particolare nel caso delle sanzioni previste ai punti *f*) e *g*) dell'art. 4 devono essere esplicitati i motivi per cui non sono esperibili interventi per il reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica.

La comunicazione relativa alle sanzioni previste ai punti *c), d), e), f)* e *g)* dell'art. 4 deve contenere anche l'indicazione dell'organo e dei tempi per l'eventuale ricorso contro il provvedimento disciplinare.

Degli allontanamenti dalle lezioni o delle sanzioni equivalenti deve essere fatta menzione nel fascicolo personale dell'alunno.

Ove atti o comportamenti siano qualificabili come violazione delle norme del codice penale, il dirigente scolastico provvede tempestivamente alla denuncia all'autorità giudiziaria, della quale informa la famiglia ed il consiglio di classe.

Art. 10 DIRITTO ALLA DIFESA

La deliberazione di sanzioni disciplinari viene assunta solo dopo aver sentito le giustificazioni dell'allievo, che ha facoltà di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli, entro i tempi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Lo studente ha il diritto di presentare memorie difensive scritte.

Art. 11 IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Contro le sanzioni previste ai punti *b), c), d), e) e f) e g)* dell'art. 4 è ammesso ricorso, in forma scritta, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro il termine di quindici giorni dal momento della comunicazione, all'Organo di garanzia ("Consiglio di garanzia") istituito presso la scuola.

La sanzione può essere applicata anche in pendenza del procedimento di impugnazione¹. È esclusa la possibilità di impugnazione nel caso in cui lo studente accusato di violazione dei suoi doveri e i suoi genitori concordino la sanzione direttamente con l'organo competente, la quale diventa, pertanto, definitiva.

Art. 12 CONSIGLIO DI GARANZIA

Il Consiglio di garanzia dell'Istituto è composto dal dirigente scolastico che lo presiede², da due docenti e da due rappresentanti dei genitori.

I componenti, con i relativi supplenti, vengono così designati:

- i due insegnanti dal Consiglio di Istituto
- i due genitori dal Comitato dei genitori

I membri del Consiglio di garanzia, ad eccezione del dirigente scolastico, non devono far parte dell'organo che ha irrogato la sanzione.

I membri supplenti subentrano nei casi di dimissioni, di incompatibilità (il docente che ha irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (il genitore dello studente destinatario del provvedimento) dei titolari.

Il Consiglio di garanzia, entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, si riunisce e provvede a decidere sullo stesso in via definitiva con deliberazione motivata. È tenuto ad sentire le parti interessate e a valutare tutti gli elementi utili a disposizione.

Trascorso tale termine senza che il Consiglio abbia deciso, la sanzione si intende confermata.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza del Dirigente scolastico e di almeno altri due componenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto relativo al ricorso è segreto e non ne è consentita l'astensione.

Il Consiglio di garanzia, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, decide anche sui conflitti che sorgono in merito all'applicazione e all'interpretazione sia dei regolamenti ministeriali in materia, sia del presente regolamento disciplinare.

Il Consiglio di garanzia, che rimane in carica due anni, delibera i criteri dello svolgimento dei propri lavori e tiene il verbale delle riunioni e delle decisioni.

¹ Cfr. C.M. n. 3602 del 31/7/2008 "... il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo ... Il sistema di impugnazione ... non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione".

² Cfr. D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 art. 2 comma 1.

Art. 13 VIOLAZIONI DELLO "STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI"

Lo studente o chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo, contro le violazioni dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" e delle successive modificazioni, anche contenute nel presente regolamento, al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale che decide in via definitiva.

Art. 14 RISARCIMENTO DEI DANNI AL PATRIMONIO DELLA SCUOLA

In ogni caso compete all'amministrazione scolastica la facoltà di chiedere il risarcimento degli eventuali danni, anche se arrecati involontariamente.

Per i danni non imputabili a persone determinate, che si verificassero in un locale dell'Istituto durante l'orario scolastico, verrà considerata responsabile la classe o il gruppo che utilizzava quell'ambiente.

L'ammontare del danno è fissato dalla Giunta esecutiva.

Art. 15 DISPOSIZIONI FINALI

Questo regolamento disciplinare è adottato e modificato dal Consiglio d'istituto a maggioranza assoluta, sentito il parere obbligatorio del Collegio dei docenti e previa consultazione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori.

Il Consiglio di istituto, sentito il parere del Collegio dei docenti, fissa le modalità di sorveglianza degli allievi durante il pomeriggio, individuando, se è il caso, le necessarie risorse finanziarie.

Una copia del regolamento disciplinare viene consegnata a ciascun allievo al momento dell'iscrizione.

San Giovanni Rotondo, 07.12.2012

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Pio Maria D'Amore

Il presente Regolamento è stato adottato dal Consiglio d'Istituto il 04/12/2012 e dal Collegio dei Docenti il 06/12/2012 .

Il presente Regolamento è stato approvato in via definitiva dal Consiglio d'Istituto il .././2013 e dal Collegio dei Docenti il .././2013 .